


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO - ROMA**

*Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 354 del 15/01/2013 nel giudizio R.G. 10987/12, di ricorso avente ad oggetto procedure per la riassegnazione delle frequenze per uso radiotelevisivo alle emittenti locali nella Regione Lazio ai sensi della delibera AGCOM n. 265/12/CONS.*


Winning Work Srl, con sede a Veroli (FR), Località Girate 70, P.IVA 05112471007, c.f. 00324470566, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Domenico Siciliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Via A. Gramsci 14, fax n. 06 32 14 800 e indirizzo P.E.C. [domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org), ha promosso ricorso contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, e nei confronti di Associazione Amici di Telepace, con sede a Roma, Via del Mascherino 69, Canale Dieci Spa, con sede a Roma, Via dei Galeoni 30, Roma Television Communications Srl, con sede a Roma, Via Sambuca Pistoiese 62, Super 3 Spa, con sede a Roma, V.le S. Rebecchini 17, Tele Etere Spa in liquidazione, con sede a Borgo San Michele frazione di Latina, Via Capograssa 966, Tele In Srl, con sede a Nettuno (RM), Via Garigliano n. 10, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà anche *inaudita altera parte* e adozione delle opportune misure cautelari, della nota DGSCER prot. 95933 del 13/12/12, con la quale l'Amministrazione ha comunicato “*a codesta Società, per la rete indicata in oggetto che nella graduatoria*



*predisposta ai sensi dell'art. 3 del bando ... non si è classificata in posizione utile ai fini dell'assegnazione di una frequenza in tecnica digitale. Ciò premesso, gli eventuali impianti localizzati nel territorio dell'area tecnica corrispondente al territorio della Regione Lazio dovranno essere tempestivamente dismessi secondo il calendario indicato nel Master Plan che verrà inviato in tempo utile"; della graduatoria per la riassegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Lazio pubblicata sul sito Internet del Ministero il 13/12/12; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quelli impugnati, anche di esecuzione, ivi inclusi gli eventuali e ignoti provvedimenti di rilascio dei diritti d'uso definitivi delle frequenze radiotelevisive agli operatori di rete locale nella Regione Lazio e, ove occorra, la determina del Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Lazio e le relative risposte ministeriali ai quesiti sul bando formulate dagli interessati pubblicate sul sito Internet del Ministero il 27/9/12; nonché per il risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi: (1) Nullità o, in subordine, annullabilità per incompetenza del sottoscrittore della nota impugnata. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 177/05, del D.M.S.E. 7/5/09. Eccesso di potere per sviamento, errore di fatto e di diritto. (2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 10-bis legge 241/90. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost.*



Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10 legge 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, della determina del Direttore della DGSCER del Ministero, in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, perplessità e manifesta ingiustizia, contraddittorietà con precedenti provvedimenti. (4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost., degli artt. 1 e 3 legge 241/90, dell'art. 3, co. 3, determina Direttore Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione del Ministero in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Lazio, delle delibere AGCOM n. 265/12/CONS e n. 181/09/CONS e succ. mm. e ii. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o apparenza della motivazione, violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, discriminatorietà, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, perplessità e manifesta ingiustizia. In subordine, qualora la determina del Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero in G.U.R.I. n. 103 del 5/9/12 – 5° serie speciale recante bando per la procedura di attuazione della delibera 265/12/CONS nella Regione Lazio fosse interpretata nel senso di legittimare il provvedimento impugnato o se i primi motivi di ricorso fossero respinti, s'impugna anche detta determina per i motivi che seguono: (5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 e ss. legge 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 27 e ss. D.Lgs. 259/03. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, sviamento dal fine, difetto



di istruttoria e/o istruttoria apparente, manifesta ingiustizia, violazione dei principi in materia di partecipazione. (6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 D.Lgs. 177/05, degli artt. 14, 27 e 29 D.Lgs. 259/03, della delibera AGCOM 265/12/CONS, dell'art. 1 legge 241/90. Violazione dei Principi di eguaglianza, pluralismo, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 3, 21 e 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, illogicità e perplessità manifeste, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, difetto di motivazione. Violazione dei principi del giusto procedimento e proporzionalità dell'azione amministrativa. (7) Illegittimità costituzionale dell'art. 1, co. 13-bis, legge 220/10 per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. (8) Violazione degli artt. 34 e ss. e 56 e ss. TFUE e della direttiva 2002/77/CE. Conseguente disapplicazione dell'art. 1, co. 13-bis, legge 220/2010 e dei provvedimenti impugnati e, comunque, illegittimità derivata di essi. Con ordinanza 354/13 il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami. Con il presente avviso è data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati nella Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.a., in quanto gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nonché a tutti i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti locali per la Regione Lazio pubblicata sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 13 dicembre 2012 ai sensi della determina datata 5 settembre 2012 del Direttore Generale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico.

avv. Domenico Siciliano

TS13ABA2194 (A pagamento).

